

SALDO IMU 2013

Aliquote:

- Ordinaria 9,6 ‰;
- Abitazione principale 5,0 ‰;

Si informa che per il saldo IMU 2013 sono confermate le aliquote, deliberate dal Comune per l'anno 2012, applicate per l'acconto 2013.

Con il decreto-legge 133/2013 sono state introdotte disposizioni riguardanti il versamento della rata di saldo IMU 2013. L'imposta dovrà essere corrisposta entro il termine del **16 gennaio 2014**, nella misura pari al 40% della differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna delle seguenti tipologie di immobili deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia degli immobili indicati (**c.d.mini-imu**), nei casi seguenti:

- abitazioni principali, purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9;
- l'abitazione posseduta da anziano o disabile che trasferisce permanentemente la residenza in casa di cura o di riposo, purchè non locata;

Poiché la materia costituisce oggetto di ulteriore verifica ai fini dell'eventuale abbattimento della c.d mini-imu si consiglia di informarsi prima di effettuare il versamento.

Si rammenta che per effetto di quanto disposto dal D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con legge n.124/2013, sono esentati dal versamento della rata di saldo i fabbricati costruiti ed ultimati delle imprese costruttrici, destinati alla vendita e non locati.

Sono invece tenuti al versamento della rata di saldo **entro il 16 dicembre 2013** secondo le norme ordinarie tutti gli altri immobili, ed in particolare:

- le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- le seconde abitazioni, a qualunque uso destinate;
- le aree edificabili;
- i fabbricati ad uso produttivo e commerciale.

I **codici tributo** non sono variati.

Il Responsabile
Dott.ssa Giulia Bertini